

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1586-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE BURANI PROCACCINI)

Comunicata alla Presidenza il 9 ottobre 2007

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro della giustizia

col Ministro dell'economia e delle finanze

col Ministro dello sviluppo economico

col Ministro della pubblica istruzione

e col Ministro dell'università e della ricerca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2007

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo in esame si inserisce nel quadro della rete convenzionale che l'Italia sta intessendo con l'area geografica dei Paesi dell'Est europeo, in via di progressivo ampliamento posto che i Paesi in questione sono caratterizzati da mercati con grandi potenzialità di espansione, verso i quali sono fortemente indirizzati gli interessi degli operatori economici italiani. In particolare vi sono numerose piccole e medie imprese italiane alla ricerca di nuovi sbocchi in quei mercati e rilevante è l'interesse per le attività nel settore petrolifero.

Tale Convenzione è pertanto volta a realizzare un quadro normativo di riferimento per lo sviluppo delle relazioni economiche con la Repubblica di Lettonia disciplinandone gli aspetti fiscali. La Convenzione mira anche a colmare un vuoto normativo esistente tra i due Paesi in materia, posto che la Lettonia, non aderendo alla Comunità degli Stati indipendenti, non ha riconosciuto l'efficacia nei propri confronti del Trattato contro le doppie imposizioni stipulato dall'Italia con l'URSS nel 1985 (ratificato ai sensi della legge 19 luglio 1988, n. 311). La Convenzione è stata inoltre corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

Nel merito, la struttura dell'articolato ricalca i più moderni schemi di convenzione approvati in materia dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). In relazione agli aspetti soggettivi, ai sensi dell'articolo 1, la Convenzione si applica alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Quanto alla sfera oggettiva di applicazione, le imposte considerate per la Repubblica italiana sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul red-

dito delle società (IRES), così come interpretato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, in base al quale si considera applicabile l'Accordo alle eventuali nuove imposte o riformulazioni di preesistenti imposte nell'ordinamento.

Tra le disposizioni meritevoli di particolare attenzione, figura l'articolo 6, in tema di redditi immobiliari, ai sensi del quale la tassazione spetta in via prioritaria al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre i redditi d'impresa - di cui all'articolo 7 - sono imponibili soltanto nello Stato in cui ha sede l'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tale ultima ipotesi, lo Stato in cui essa è localizzata ha il potere di tassare i redditi realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

Quanto a dividendi, interessi e canoni (*royalties*), la Convenzione prevede che i dividendi siano trattati in modo tale che i redditi derivanti siano tassati nel Paese di residenza del beneficiario. La disciplina convenzionale prevede altresì per lo Stato di provenienza la potestà di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall'Accordo agli articoli 10, 11 e 12.

Per quanto concerne il trattamento dei redditi da capitale (*capital gains*), di cui all'articolo 13, il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall'OCSE, mentre il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente prevede che, per aversi la tassabilità di tali redditi esclusivamente nel paese di prestazione dell'attività, viene considerato il criterio della base fissa ovvero il periodo di permanenza nello Stato da cui provengono i

redditi, altrimenti il reddito è tassato nel Paese di residenza (articolo 14).

Per i redditi di lavoro subordinato la norma convenzionale fissa il principio generale della tassazione nello Stato in cui è svolto effettivamente l'impiego, salvo le deroghe previste all'articolo 15.

Si segnala inoltre l'articolo 22, che prevede disposizioni particolari in tema di attività *off-shore* connesse all'esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti, ai sensi dell'articolo 25 si prevede, per entrambi i Paesi, quello dell'imputazione ordinaria (o del *tax credit*). Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 26), alla procedura amichevole per la risoluzione di difficoltà inerenti all'applicazione o all'interpretazione della Convenzione (articolo 27) e allo scambio di informazioni (articolo 28) risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese. Si segnala, poi, la norma di

cui all'articolo 30, che disciplina la limitazione dei benefici convenzionali al fine di contrastare eventuali abusi del Trattato.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria - volta a far fronte ai limitati effetti finanziari, valutati in 51.000 euro annui a decorrere dal 2007 (come rettificato, rispetto all'importo di 48.000 euro originariamente previsto, sulla base del parere espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio), derivanti, secondo la relazione tecnica, dalle disposizioni sugli utili delle imprese, di cui all'articolo 7, le professioni indipendenti, di cui all'articolo 14, e altre prestazioni di lavoro autonomo, di cui all'articolo 23 - e l'entrata in vigore della legge.

In conclusione, in conformità con il mandato ricevuto dalla Commissione, propongo una sollecita approvazione del provvedimento in esame, con le citate modificazioni apportate in relazione alla copertura finanziaria.

BURANI PROCACCINI, *relatrice*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VILLONE)

17 luglio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

27 settembre 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che all'articolo 3, comma 1, le parole: «pari a 48.000» siano sostituite dalle altre: «valutati in 51.000»;
- che dopo il comma 1 dell'articolo 3, siano aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 48.000 euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzial-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, **valutati in 51.000** euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzial-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Identico.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico